

Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — IB / EUIPO(Causa T-22/20) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento di invalidità durante il procedimento disciplinare – Destituzione – Procedimento di invalidità divenuto privo di oggetto a seguito della destituzione – Ricorso di annullamento – Atto che arreca pregiudizio – Ricevibilità – Principio di buona amministrazione – Doveri di sollecitudine – Errore manifesto di valutazione»)

(2021/C 490/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: IB (rappresentante: N. de Montigny, avvocatessa)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiuūtė, agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione dell'EUIPO del 14 marzo 2019 nella parte in cui, da un lato, essa impone al ricorrente la sanzione della destituzione senza riduzione dei suoi diritti a pensione e, dall'altro, chiude definitivamente il procedimento di invalidità del medesimo.

Dispositivo

- 1) La decisione dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 marzo 2019 è annullata nella parte in cui chiude definitivamente il procedimento di invalidità di IB.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 68 del 2.3.2020.

Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — AV e AW / Parlamento(Causa T-43/20) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Retrocessione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Errore manifesto di valutazione»)

(2021/C 490/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: AV, AW (rappresentanti: L. Levi, S. Rodrigues e J. Martins, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Scafarto e I. Lázaro Betancor, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento delle decisioni del Parlamento del 21 giugno 2019, che infliggono al ricorrente una sanzione disciplinare della retrocessione di quattro gradi, da AST 6 a AST 2, e alla ricorrente una sanzione disciplinare della retrocessione di due gradi, da AST 8 a AST 6, nonché, per quanto necessario, delle decisioni del Parlamento del 28 novembre 2019, recanti rigetto dei reclami dei ricorrenti del 17 luglio 2019, presentati avverso le decisioni del 21 giugno 2019.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.